



CITTÀ DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

**SETTORE
LAVORI PUBBLICI**

SCHEMA DI CONTRATTO

**GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE
"LUIGI MOCCIA"**

**IN VIA VINCENZO CALVANESE
PER ANNI NOVE**



Il giorno ____ del mese di ____ dell'anno 2025

TRA

il Comune di Afragola con sede in Piazza del Municipio, Afragola, Codice Fiscale n. _____, nella persona di _____, nato a _____ (____) il _____ domiciliata per la carica presso il Comune di Afragola, che interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Afragola in qualità di Dirigente _____, come da decreto sindacale n. _____ del _____;

E

_____, con sede _____, in _____, codice fiscale/P.IVA _____, rappresentata dal/la sig./ra _____, che interviene al presente atto in qualità di rappresentate legale dell'associazione/società (di seguito anche "Concessionario");

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ è stata indetta la procedura di gara per la concessione del servizio di gestione del Complesso Sportivo "Luigi Moccia" sito in Via Calvanese;
- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ la concessione del servizio di gestione è stata aggiudicata all'associazione/società/altro _____ (codice fiscale _);
- è stata completata con esito positivo la verifica circa il possesso dei requisiti indicati dal Concessionario e sono state acquisite le certificazioni corrispondenti che risultano conformi a quanto dichiarato;
- la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 fermo restando che qualora la/e Prefettura/e competente/i accerti/ino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Comune di Afragola procederà alla risoluzione/recesso dal presente atto riservandosi ogni eventuale ulteriore azione, anche in sede giudiziale e fatto salvo, comunque, il maggior danno;
- l'Amministrazione aggiudicatrice, qualora la/le visure camerali ovvero i DURC della Società ovvero di ciascuno dei singoli componenti l'RTI (o altro) dovessero risultare mancanti ovvero irregolari potrà risolvere il contratto secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel codice civile e nella normativa vigente
- Le parti concordano espressamente che il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui uno dei contraenti o uno dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) risulti destinatario di provvedimenti di prevenzione o di misure cautelari personali o reali, ovvero in caso di accertamento, anche in via presuntiva, di collegamenti con la criminalità organizzata

RICHIAMATI:



- il Decreto Ministeriale 18/03/1996 (GU n.085 suppl. ord. del 11.4.96) “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005;
- la Legge 27/12/2002, n. 289, e in particolare l'art. 90;
- le Norme CONI approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI 25/06/2008, n. 1379;
- il “Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi del Comune di Afragola e di ulteriori servizi presso strutture di proprietà comunale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 53/2012.

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il Comune di Afragola concede in uso il complesso sportivo comunale “Luigi Moccia” di Via Vincenzo Calvanese snc in Afragola, alla Asd/Ssd/altro

_____ rappresentata dal/la sig./ra _____ nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, allo scopo di favorire la diffusione delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso della struttura e si obbliga ad utilizzarlo nel rispetto delle seguenti condizioni e termini.

Il Concessionario, in particolare, si impegna a:

- a) eseguire quanto indicato nell'offerta tecnica presentata nell'ambito della procedura di gara che qui si allega quale parte sostanziale ed integrante;
- b) realizzare i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio, finalizzato all'ottenimento del certificato di agibilità come da studio di fattibilità presentato in fase di gara e secondo quanto disposto ed approvato dal Settore LLPP;
- c) garantire custodia e sorveglianza dell'impianto e delle attrezzature e a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- d) segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- e) volturare a proprio nome tutte le utenze e sostenere tutte le spese dei relativi consumi (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, telefonia, ecc.) necessari al funzionamento della struttura;
- f) assicurare i prescritti adempimenti per il pagamento della TARI (tassa rifiuti) dovuta sull'impianto;
- g) effettuare la pulizia dell'intero complesso e delle relative pertinenze, compreso il materiale di consumo per tali operazioni;
- h) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera struttura secondo quanto previsto al successivo articolo 9 e da quanto eventualmente previsto in termini migliorativi in sede di offerta tecnica;
- i) organizzare l'attività sportiva e garantire la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa comprese le spese derivanti dall'esercizio dell'attività (permessi, autorizzazioni, pagamenti diritti SIAE, ecc.);
- j) eseguire quanto indicato nel Capitolato speciale, da intendersi come parte integrante del presente contratto.



Per la conduzione dell'impianto il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

L'aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel Capitolato speciale di appalto e nel presente Contratto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., la clausola rescissoria "antimafia" prevista all'ultimo capoverso della premessa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché ogni altra spesa inerente all'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 2 – DURATA E EVENTUALE PROROGA DELLA CONCESSIONE, REVOCA, DECADENZA E RISOLUZIONE

La presente concessione è stipulata per la durata di anni nove (9) a far data dalla sottoscrizione del presente contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, a far data dalla firma del verbale di consegna anticipata in via d'urgenza della concessione. È escluso il tacito rinnovo.

Trattandosi di attività di pubblico servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. Il concessionario è tenuto, in via eventuale, a garantire il regolare e pieno funzionamento dell'impianto ai medesimi patti e condizioni fino al subentro del nuovo contraente nel complesso sportivo.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la concessione qualora intervengano necessità di interesse pubblico o comunque necessità prevalenti dell'Amministrazione comunale.

Nei casi di risoluzione e recesso trova applicazione l'art. 190 del Dlgs 36/2023.

Il contratto si risolve di diritto in caso di esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La concessione decade in caso di:

- a) mancata produzione di polizza assicurativa (art. 11);
- b) mancato rilascio della garanzia (art. 12);
- c) mancato pagamento di due rate del canone anche non consecutive;
- d) grave inerzia da parte del Concessionario;
- e) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo;
- f) mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- g) ad ogni modo, in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato Speciale, che è da intendersi quale parte integrante del presente contratto.

Con la risoluzione del contratto sorgerà per il Comune di Afragola il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa in danno della Società/RTI (o altro)



inadempiente in quanto saranno addebitate alla Società/RTI (o altro) medesimo le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelle previste nel contratto risolto, mentre nel caso di minori spese nulla comporterà al RTI. L'esecuzione in danno non esimerà la Società/RTI (o altro) inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore del Comune con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

È prevista la risoluzione della concessione in caso di mancata accettazione della rivalutazione del canone concessorio, così come indicato al precedente art. 7, con incameramento della garanzia definitiva.

Il Comune può altresì dichiarare risolta la concessione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- oltre le ipotesi tassativamente previste nel presente articolo, il concessionario risulta inadempiente rispetto agli obblighi oggetto del rapporto concessorio.

La risoluzione è pronunciata con atto scritto da notificare al concessionario. Si applicano gli artt. 1453 e ss. c.c. e 190 d.lgs. n. 36/2023.

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria il Comune di Afragola ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società/RTI (o altro) deve darne comunicazione alla Amministrazione aggiudicatrice almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione relativa alla società cessionaria.

La Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero di recedere dal Contratto.



Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, la Società/RTI (o altro) e ciascuno dei soggetti ad esso partecipanti - affidataria del servizio di cui al presente contratto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Afragola che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della predetta Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012 e dell'art. 6 del d.p.r. n. 62/2013, la Società/RTI (o altro) e ciascuno dei soggetti ad esso partecipanti dichiara di essere a diretta conoscenza che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Afragola.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione è determinato in € 127.321,85 oltre I.v.a. se dovuta. Il canone sarà annualmente indicizzato ai parametri ISTAT con riferimento al mese di sottoscrizione del contratto.

Il canone è versato in rate semestrali uguali e anticipate, aventi la scadenza il giorno 1 (uno) di ogni semestre a partire dalla data di stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata in via d'urgenza del servizio, a partire dalla data di sottoscrizione del verbale. Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito, qualunque sia l'andamento del servizio.

Le opere di manutenzione straordinaria previste dal capitolato speciale, ad eccezione delle opere propedeutiche all'ottenimento del certificato di agibilità e necessarie per l'avvio dell'impianto, possono comportare una estensione della durata del servizio ai sensi dell'art. 189 del Codice dei contratti pubblici qualora, al termine del contratto, sia necessario portarle ad ultimazione.

ARTICOLO 4 – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA

Il Concessionario, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette il "programma annuale di gestione operativa" ed entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Al bilancio consuntivo va allegata una relazione sulle attività svolte nonché sulle modalità e sui risultati della gestione dell'impianto contenente il numero dei corsi realizzati, il numero dei partecipanti per ogni corso, le classi di età dei partecipanti, la provenienza degli iscritti, la tipologia di attività svolta, le tariffe applicate, nonché ogni altro dato ritenuto utile.

ARTICOLO 5 – APERTURE E UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario si impegna a promuovere e organizzare le attività sportive allo scopo di incrementare la fruizione dell'impianto e quindi di favorire l'educazione allo sport, il benessere individuale e collettivo, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, il miglioramento degli stili di vita.

Il Concessionario, nell'esercizio della propria attività, è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) l'impianto deve essere aperto tra le 8.00 e le 22.00: di norma, dal lunedì al sabato per almeno 8 ore al giorno e la domenica per almeno 4 ore;



- b) i periodi di chiusura dell'impianto (per ferie, interventi manutentivi, ecc.) e ogni variazione sugli orari di apertura e devono essere adeguatamente comunicata all'utenza con congruo preavviso.

ARTICOLO 6 – RISERVA UTILIZZO GRATUITO

Il Comune di Afragola si riserva di utilizzare l'impianto - direttamente o indirettamente per particolari manifestazioni o eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali, anche a carattere non sportivo, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto nonché in offerta tecnica.

ARTICOLO 7 – TARIFFE DI ACCESSO, PUBBLICITÀ, ALTRI POTERI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha il diritto di trattenere tutte le entrate derivanti dall'utilizzo dell'impianto ivi comprese quelle da sponsorizzazioni e pubblicità, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria. In proposito il Concessionario manleva il Comune di Afragola da ogni responsabilità sull'eventuale inosservanza della predetta normativa fiscale e tributaria.

Le tariffe applicate rispettano i massimali presentati dal Concessionario in sede di gara, nell'offerta tecnica. Ogni variazione deve essere preventivamente sottoposta e approvata dal Comune.

La pubblicità all'interno dell'impianto deve essere preventivamente approvata dal Comune di Afragola per quanto riguarda il prodotto pubblicizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità di spazio dedicato alla pubblicità. I contratti di pubblicità devono avere una durata inferiore a quella della presente concessione e devono contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della concessione stessa. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità. Le spese per il collocamento del materiale pubblicitario non possono essere richieste al Comune di Afragola.

Il Comune di Afragola si riserva di utilizzare gratuitamente spazi pubblicitari idonei per l'affissione di materiale informativo. Il materiale informativo non deve essere in contrasto con l'attività svolta dal Concessionario.

Il Concessionario può allontanare dall'impianto le persone che risultano prive di titolo idoneo all'accesso o che non osservano i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

il Concessionario è tenuto a:

- a) osservare e far osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai protocolli del CONI e delle Federazioni di riferimento;
- b) nominare un referente responsabile della concessione e del Complesso sportivo affidato, che dovrà assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per il complesso a cui potranno rivolgersi il Dirigente del Settore LL, o suoi incaricati, per ogni richiesta e comunicazione;
- c) dotare il complesso sportivo ed i singoli impianti sportivi di materiale di pronto soccorso a norma di legge e di defibrillatore semiautomatico da esterno (DAE) secondo quanto stabilito da dall'art. 5 del decreto del Ministero della Salute del



24/04/2013, unitamente al controllo, revisione e collaudo (come da normativa vigente);

- d) garantire l'immediata chiamata dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell'impianto, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi e agli estranei;
- e) rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla pubblica sicurezza, dotando l'impianto dei necessari estintori antincendio, unitamente al loro controllo, revisione e collaudo (come da normativa vigente);
- f) esporre il tariffario d'uso dell'impianto in modo visibile all'utenza;
- g) mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione e a rimuovere le eventuali barriere architettoniche;
- h) curare i servizi essenziali alla funzionalità (pulizia, disinfezione e disinfestazione in genere, etc.) degli ambienti oggetto di concessione;
- i) concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni, attività ovvero eventi eventualmente organizzate dall'amministrazione comunale;
- j) mantenere in essere a proprie cure e spese, il certificato di prevenzione incendi, i certificati di agibilità di tutte le strutture del complesso sportivo e, conseguentemente, effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle predette certificazioni;
- k) sorveglianza, vigilanza e custodia degli spazi interni ed esterni al complesso sportivo;
- l) manutenzione ordinaria e delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni immediatamente adiacenti al complesso sportivo, come meglio indicato al successivo art. 9 nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
- m) pagamento di tasse e imposte di esercizio;
- n) osservare gli obblighi assicurativi, previdenziali e sulla sicurezza previsti dal capitolato speciale;
- o) osservare ogni altro obbligo previsto dal capitolato speciale, da intendersi quale parte integrante del presente contratto;
- p) consegnare all'Amministrazione Comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, a fronte di sostituzioni o integrazioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione;
- q) esporre, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con il Comune recante il logo, la scritta: "Comune di Afragola" "Impianto sportivo comunale in concessione" e l'indicazione del concessionario;

8.1 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Il Concessionario si impegna a:

- a) nominare un responsabile della sicurezza e farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e del DM 18 marzo 1996 e s.m.i.;
- b) predisporre un piano per la sicurezza ed informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano e dalla presente concessione;



- c) tenere un registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell'impianto, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alla struttura durante l'utilizzo;
- d) limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
- e) escludere, nei casi più gravi, l'accesso al pubblico.

8.2- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario assume su di sé tutti gli oneri relativi al personale che si rendesse necessario per la gestione della struttura o di parte di essa. E' direttamente ed unicamente responsabile nei confronti di questo per il pagamento delle retribuzioni e degli altri istituti contrattuali nonché delle somme eventualmente dovute a titolo di oneri previdenziali e/o assicurativi. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.

Il Concessionario si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'Ente.

ARTICOLO 9 – MANUTENZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Compete al Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e delle aree pertinenziali, nonché dei suoi arredi e dotazioni. Nell'affidamento a terzi dei lavori che il Concessionario non intenda eseguire direttamente dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di appalti affidati dai concessionari di lavori pubblici. Il Comune eseguirà verifiche periodiche per accertare lo stato di manutenzione, con facoltà di esecuzione di ufficio e a spese del Concessionario, ove questi, entro i termini stabiliti, non provveda ai lavori necessari per garantire lo stato di conservazione dell'impianto. Resta comunque impregiudicato il potere dell'Amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti.

9.1- MANUTENZIONE ORDINARIA

Si rinvia a quanto previsto sul punto dal Capitolato Speciale di Appalto

9.2- MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si rinvia a quanto previsto sul punto dal Capitolato Speciale di Appalto

ARTICOLO 10 - RELAZIONE ANNUALE E STRUMENTI DI CONTROLLO

In aggiunta a quanto già espressamente indicato all'Art. 4 del presente contratto, si ricorda che, in un'ottica di collaborazione e trasparenza, il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione, entro il 31 maggio di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all'anno sportivo precedente. Il bilancio consuntivo deve contenere un'articolazione per attività all'interno di ciascun impianto e per attività sportiva sul complesso degli impianti. Il Concessionario è obbligato a fornire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare, tra le altre cose:



- a) l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente contratto;
- b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'intero complesso sportivo in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
- c) la modalità di esecuzione degli interventi di riqualificazione e di manutenzione.

Il Concessionario è obbligato a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli immobili, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati.

A seguito delle ispezioni effettuate qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l'Amministrazione intima al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente concessione necessari a garantire la sicurezza. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

A tal fine, al Comune ed ai suoi incaricati deve essere garantito in ogni momento il libero accesso alla struttura, nonché copia di tutte le chiavi di accesso all'impianto.

ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ

Il Concessionario provvede alla stipula di una idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e operai, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari causate o derivanti dal godimento della concessione.

Massimale Rct di almeno € 3.000.000,00 per sinistro.

Deve essere compresa anche la garanzia Rco nei termini di seguito indicati: massimali € 3.000.000 per sinistro con limite per persona di € 3.000.000,00.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;



2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto l) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Il Concessionario stipula altresì una polizza **“Incendio a primo rischio assoluto”** (c.d. “all risks”) per un valore di € 3.000.000,00; tale polizza deve inoltre prevedere la seguente estensione;

- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Afragola;
Le suddette polizze, in quanto prodotte prima della stipula del presente contratto, ne fanno parte integrante e sono da intendersi qui allegate. Le coperture assicurative devono essere mantenute per l'intera durata del contratto di concessione.

ARTICOLO 12 - GARANZIA

Il Concessionario, a garanzia del rispetto del contratto, presta, entro e non oltre trenta giorni dalla stipulazione del contratto o entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna anticipata in via d'urgenza del servizio, una **cauzione pari a 12 mensilità del canone** come determinato in fase di aggiudicazione. La garanzia cessa di avere effetto solo allo svincolo della stessa disposto dal Comune di Afragola.

La cauzione dovrà essere prestata in una delle seguenti forme:

- a) mediante garanzia fideiussoria rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal DPR 22/05/1956, n. 635;
- b) mediante polizza fideiussoria rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13/02/1959, n. 449, e del D.Lgs. 17/03/1995, n. 175.

La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti condizioni oltre a quanto sopra indicato:

- a) operatività della garanzia entro un termine massimo di 15 giorni a semplice richiesta del Comune concedente;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c..

ARTICOLO 13 – RESTITUZIONE E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE MIGLIORIE APPORTATE

Il Concessionario, alla scadenza della concessione, deve riconsegnare l'impianto libero da attrezzature e cose di proprietà. La riconsegna è documentata dalla redazione di un verbale in contraddittorio tra le parti. Gli eventuali danni all'impianto o alle attrezzature riscontrati in sede di riconsegna saranno stimati e addebitati al Concessionario con detrazione dalla cauzione.

In caso di revoca, decadenza o risoluzione della concessione, il Concessionario deve rilasciare l'impianto a semplice richiesta del Comune di Afragola, non potendo opporre eccezione alcuna al riguardo.

Alla scadenza della concessione, le migliorie apportate, ivi compresi i beni stabilmente incorporati nell'impianto e nello spazio affidato, saranno acquisite al patrimonio



comunale senza che sia dovuto al Concessionario indennizzo o rimborso alcuno. Resta salva la facoltà del Comune di Afragola di richiedere la rimozione delle miglorie non autorizzate e la riduzione in pristino a spese del Concessionario.

ARTICOLO 14 - PENALITÀ

Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

La violazione deve essere accertata in forma scritta dal Comune di Afragola e notificata a mezzo PEC al concessionario con invito a presentare osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento.

ARTICOLO 15 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il contratto rientra nella sfera tributaria dell'IVA e pertanto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del DPR 131/1986.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dalla presente concessione che non rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono devolute al foro di Napoli Nord.

ARTICOLO 17 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al Capitolato Speciale di Appalto.

Il Dirigente del Settore

La/Il Legale Rappresentante
